

Regolamento per il controllo della popolazione di cinghiale

Indice:

Art. 1 Finalità

Art. 2 Organizzazione del controllo

Art. 3 Registro del personale abilitato al controllo del cinghiale e conduttori di cani limiere

Art. 4 Compiti del personale dell'Ente Parco e degli altri enti istituzionali abilitato al controllo del cinghiale

Art. 4.A Compiti del personale esterno abilitato al controllo del cinghiale

Art. 5 Coordinamento del personale abilitato al controllo del cinghiale

Art. 6 Revoca o interdizione alle attività di controllo

Art. 7 Modalità operative per il prelievo selettivo del cinghiale con il sistema dell'aspetto

Art. 8 Modalità operative per il prelievo selettivo del cinghiale con il metodo della girata

Art. 8.A Modalità operative per il prelievo del cinghiale con il metodo della cerca con il faro

Art. 9 Modalità operative per le operazioni di monitoraggio

Art. 10 Gestione economica derivante dall'applicazione del presente regolamento

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina gli interventi di controllo tramite:

- a) l'utilizzo di trappole (chiusini) la cui procedura operativa è disciplinata nel Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo dell'Ente;
- b) prelievi tramite appostamenti fissi la cui procedura operativa è disciplinata nel Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo dell'Ente;
- c) girate, la cui procedura operativa è disciplinata nel Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo dell'Ente;
- d) cerca con il faro la cui procedura operativa è disciplinata nel Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo dell'Ente;
- e) l'attività di monitoraggio per quantificare il numero e definire la struttura della popolazione di cinghiale nel Parco Regionale dei Colli Euganei (successivamente denominato Ente Parco), ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 394/91, come modificato dalla legge 426/98, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal progetto "Indagine conoscitiva della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) e definizione di una strategia di gestione a medio termine

della specie e dei conflitti connessi alla sua presenza nel Parco Regionale dei Colli Euganei” redatto dall’ISPRA (ex INFS) nel triennio 2006-2009.

Art. 2 - Organizzazione del controllo

1. Gli interventi di controllo del cinghiale non rappresentano forme di attività venatoria, sono attuati secondo modalità e tempi diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell’attività venatoria e vengono effettuati utilizzando i seguenti criteri:
 - a) Tiro con carabina dotata di ottica di precisione all’aspetto da postazione fissa con le modalità di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.
 - b) Utilizzo di trappole autoscattanti (Chiusini) con le modalità di cui al successivo art. 7 A
 - c) Tecnica della “girata” con le modalità di cui al successivo art. 8.
 - d) Tecnica della “cerca con il faro” con l’utilizzo di carabina dotata di ottica di precisione con le modalità di cui al successivo art. 8 A del presente regolamento;
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati e coordinati da: personale dell’Ente Parco, Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato, su indicazioni del Comitato Esecutivo dell’Ente;
3. Potrà partecipare all’attività di cui al comma 1 solo il personale degli Enti indicati nei precedenti commi che abbia conseguito l’abilitazione di “SELECONTROLLORE DEL CINGHIALE” a seguito di specifici corsi riconosciuti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex INFS) e, solo per il personale non istituzionale, organizzati dall’Ente Parco.

Art. 3 - Registro del personale abilitato al controllo del cinghiale e conduttori di cani limiere

1. Presso gli uffici dell’Ente Parco è istituito il Registro del personale abilitato al controllo del cinghiale e conduttori di cane limiere. Il Personale di cui all’art. 2, comma 3, che abbia reso dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso o definitivi inerenti all’attività venatoria, è iscritto di diritto al registro. L’Ente Parco rilascia un tesserino di identificazione e un libretto delle uscite.
2. (soppresso)
3. Alle azioni di controllo può partecipare solo il personale iscritto al Registro e che abbia con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 4 - Compiti del personale dell’Ente Parco e degli altri Enti istituzionali abilitato al controllo del cinghiale

1. Il personale degli Enti istituzionali impiegato nelle azioni di controllo del cinghiale è tenuto a:
 - a) Partecipare agli interventi di controllo sulla base delle indicazioni del Piano di Controllo del cinghiale e secondo le indicazioni rilasciate dal Comitato Tecnico Operativo (CTO) presenti nel Protocollo Operativo;
 - b) Partecipare alle operazioni di cattura di altre specie selvatiche alloctone che potrebbero apportare danni al territorio e all’economia del Parco;

- c) Partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e di altra fauna selvatica anche non bersaglio;
- d) Collaborare, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- e) Provvedere sempre alla raccolta dei dati biometrici nella “scheda raccolta dati” realizzata in concordanza con le procedure rilasciate dall’ISPRA;
- f) Provvedere al conferimento delle carcasse al centro lavorazione carni convenzionato secondo il protocollo dettato dalle ASL di competenza.
- f.1) eseguire la ricerca degli animali feriti e non ritrovati nelle vicinanze della postazione di tiro

Art. 4 A - Compiti del personale esterno abilitato al controllo del cinghiale

1. Il personale impiegato nelle azioni di controllo del cinghiale è tenuto a:
 - a) Partecipare agli interventi di controllo sulla base delle indicazioni del Piano di Controllo del cinghiale e secondo le indicazioni rilasciate dal Comitato Tecnico Operativo (CTO) presenti nel protocollo operativo;
 - b) Partecipare alle operazioni di cattura di altre specie selvatiche alloctone che potrebbero apportare danni al territorio e all’economia del Parco;
 - c) Partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e di altra fauna selvatica anche non bersaglio su richiesta dell’ufficio competente;
 - d) (soppresso)

Art. 5 - Coordinamento del personale abilitato al controllo del cinghiale

1. Il coordinamento del personale abilitato al controllo selettivo del cinghiale da impiegare nelle operazioni di controllo è stabilito di volta in volta dai responsabili designati dal Comitato Esecutivo. Il personale designato provvederà inoltre al controllo, al recupero di eventuali capi feriti e al loro conferimento al centro lavorazione carni secondo il protocollo dettato dalle ASL di competenza.
2. Il personale abilitato al controllo selettivo del cinghiale potrà essere suddiviso in nuclei di intervento di più unità, per ciascuno dei quali sarà individuato un caposquadra incaricato di ricevere le indicazioni dei responsabili di cui al comma 1.
3. La convocazione del Personale ritenuto necessario per le azioni di cui all’art. 2, comma 1, è effettuata dai responsabili individuati dall’Ente Parco. Il personale di cui all’art. 3, comma 2, sarà reclutato a rotazione.

Art. 6 - Revoca o interdizione all’esecuzione delle attività di controllo

1. Le seguenti infrazioni comportano la revoca all’abilitazione e l’interdizione per 5 anni a partecipare a nuovi corsi di abilitazione:
 - a) L’abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale durante le operazioni di controllo;
 - b) Atti di grave indisciplina durante le operazioni di controllo e/o censimento, nonché l’abbandono delle operazioni di cui sopra senza giustificati motivi;

- c) Comportamento pericoloso o gravemente scorretto nei confronti di altri operatori abilitati,
- d) Sopravvenuti procedimenti penali e per violazioni di normative inerenti di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 7 - Modalità operative per il prelievo selettivo del cinghiale con il sistema dell'aspetto

1. L'aspetto sarà prevalentemente tramite altane e, in via residuale, a terra.
2. Sono utilizzabili esclusivamente armi o con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, o con canna ad anima liscia, di calibro 12, 16 o 20 in ogni caso a caricamento singolo manuale a ripetizione semiautomatica o basculanti, equipaggiata con cannocchiale di mira.
2. Bis Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camiciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata.
3. Criteri e parametri da osservare per la scelta delle postazioni:
 - A) La scelta della postazione dovrà garantire la massima sicurezza in relazione a:
 1. uso delle armi (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno). Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 metri; per tiri su animali in movimento in zone non aperte, tale distanza dovrà essere ridotta a m 70;
 2. Effettiva possibilità di tiro entro 150 metri in condizione di luce che consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arborea-arbustiva);
 3. incolumità di persone o cose estranee all'attività di selecontrollo.
 - B) Nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazioni principali e da abitati;
 - C) Il personale istituzionale pianifica e coordina tutte le attività correlate agli appostamenti sul territorio con il personale abilitato al controllo selettivo del cinghiale secondo le disposizioni del Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo.
4. Sarà obbligo dell'Ente Parco avvisare il locale Comando dei Carabinieri di competenza, sulla/e data/e e orari di svolgimento dell'attività.
5. Per quanto riguarda le procedure post-abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo.

Art. 7 A - Modalità operative per il prelievo selettivo del cinghiale tramite trappole autoscattanti
(Chiusini)

1. Il prelievo eseguito con il chiusino rappresenta la principale modalità di rimozione, dal punto di vista numerico eseguito all'interno del territorio dell'Ente Parco.
2. L'installazione del chiusino è autorizzata ed effettuata esclusivamente dall'Ente Parco.
3. I soggetti autorizzati alla gestione del chiusino possono essere, oltre al personale dell'Ente Parco, i conduttori del fondo, i proprietari e/o selecontrollori abilitati.
4. L'individuazione dei siti compete al personale istituzionale su istanza o d'ufficio.
5. Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata di calibro 223. I proiettili utilizzabili, per motivi di sicurezza non possono essere monolitici.
6. L'abbattimento all'interno del chiusino avverrà nel minor tempo possibile al fine di ridurre lo stress dell'animale.

7. Per quanto riguarda le procedure post-abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo.

Art. 8 - Modalità operative per il prelievo selettivo del cinghiale con il metodo della girata

1. L'Ente Parco potrà provvedere all'istruzione di personale dipendente all'uso del cane limiere mediante corsi organizzati dalla Regione Veneto o dall'Ente stesso.
2. Il metodo della girata potrà essere applicato in genere solo laddove l'irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto, e sarà comunque sempre limitato al periodo autunno-invernale.
3. La girata è praticata da un gruppo così composto:
 - a) Di norma un solo conduttore iscritto al Registro di cui all'art. 3, comma 1, con cane limiere abilitato secondo il regolamento dell'ENCI; in contesti di particolare difficoltà potranno essere utilizzati, previo specifica richiesta di parere all'ISPRA, due conduttori iscritti al Registro di cui all'art. 3, comma 1, e due cani entrambi abilitati secondo le norme dell'ENCI;
 - b) Da 4 a 12 soggetti abilitati secondo quanto riportato all'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2;
 - c) Nel periodo in cui non disponga di personale e cani di cui al paragrafo a), l'Ente Parco potrà avvalersi, in caso di necessità, di personale e cani aventi le caratteristiche richieste.
4. Per il prelievo in girata è consentito:
 - a) Fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
 - b) Armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 caricate con munizioni non blindate, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
 - c) Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camicciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata.
5. Le fasi di esecuzione della girata sono disciplinate dal Protocollo Operativo;
6. Sarà obbligo dell'Ente Parco:
 - a) avvisare il locale Comando dei Carabinieri di competenza, sulla/e data/e e orari di svolgimento dell'attività;
 - b) Interdire al pubblico la zona di intervento mediante esposizione di cartelli ben visibili con descritto la pericolosità dell'attività in atto.
7. Per quanto riguarda le procedure post-abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo.

Art. 8 A - Modalità operative di "Cerca con il faro"

1. Il metodo della "Cerca con il faro" rappresenta una tecnica alternativa agli appostamenti fissi quando la particolare orografia del territorio e/o la vicinanza a vie di comunicazione impedisce l'installazione di postazioni fisse.
2. Sono utilizzabili esclusivamente armi o con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, o con canna ad anima liscia, di calibro 12, 16 o 20 in ogni caso a caricamento singolo manuale a ripetizione semiautomatica o basculanti, equipaggiata con cannocchiale di mira.

3. Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camicciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata.
4. Criteri e parametri per la scelta delle aree di intervento:
 - a) Le aree di intervento saranno individuate dal personale istituzionale che coordina le attività di selecontrollo e dovranno garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.
 - b) L'ente Parco dovrà avvisare il locale Comando dei Carabinieri e al CFS di competenza, sulla/e data/e e orari di svolgimento dell'attività
 - c) Per quanto riguarda le procedure post-abbattimento, si rinvia al Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo;

Art. 9 - Modalità operative per le operazioni di monitoraggio

1. Le operazioni di monitoraggio, come indicato dall'ISPRA nella relazione finale, avverranno preferibilmente con i metodi del faecal pellet count e del distance sampling con termocamera ad infrarossi, in via residuale con il metodo delle governe.
2. Saranno effettuate principalmente dagli operatori del Parco possibilmente affiancati da agenti della Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato e dal personale esterno. Tutto il personale interessato dovrà essere formato secondo le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3 e dell'art. 3, comma 2.
3. Figure aggiuntive potranno affiancare il personale istituzionale purchè autorizzate con apposito provvedimento da parte dell'Ente.
4. Criteri e parametri per lo svolgimento dei censimenti:
 - a) Verranno effettuati durante il periodo autunno-invernale, secondo le indicazioni rilasciate dall'ISPRA.
 - b) Verranno utilizzati i transetti campione già utilizzati dall'ISPRA che serviranno per confrontare i dati nei diversi anni.
 - c) I dati verranno elaborati dal personale preposto degli Uffici dell'Ente Parco.
5. (soppresso)

Art. 10 - Gestione economica derivante dall'applicazione del presente regolamento

1. Le carcasse che saranno conferite al centro lavorazione carni convenzionato secondo il protocollo dettato dalle ASL di competenza potranno:
 - A) essere assegnate ai soggetti individuati secondo i criteri stabiliti dal Protocollo Operativo adottato dal Comitato Esecutivo senza produrre entrate per l'Ente;
 - B) le rimanenti daranno luogo a un'entrata per l'Ente determinata da apposita convenzione con il centro lavorazione carni convenzionato.
2. Le entrate saranno introitate in apposito capitolo di entrata del Bilancio dell'Ente e sono destinate al finanziamento delle attività di controllo della popolazione di cinghiale rilevate in apposito capitolo di spesa.
3. Le spese correlate al conferimento delle carcasse al centro lavorazione delle carni dovranno trovare copertura finanziaria e saranno espressamente individuate con apposito provvedimento del Comitato Esecutivo.